

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CONTATTO CENTER SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA COPERNICO 8

Numero REA: AP - 197207

Codice fiscale: 02149790442

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n.3457/2565 di rep.

Statuto Capitolo I

Denominazione - Sede - Durata Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "Cooperativa Sociale Con-Tatto Center Società Cooperativa" . La Cooperativa ha sede nel Comune di Ascoli Piceno. Su deliberazione dell'organo di Amministrazione, essa potrà istituire sedi secondarie, depositi, filiali, uffici, rappresentanze, agenzie e succursali, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta); tale durata potrà essere prorogata a norma di legge e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o - in presenza dell'Amministratore Unico - dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Capitolo II

Scopo - Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n.381/91.

La Cooperativa, per i propri soci, inoltre intende perseguire e ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea

straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- l'integrazione sociale, la riabilitazione, la formazione, la rieducazione di persone disabili con particolare riferimento ai non vedenti, ipo-vedenti e ai pluriminorati psicosensoriali.

La cooperativa promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore di giovani, anziani e minori, rifugiati e profughi, portatori di handicap con particolare riferimento ai ciechi, agli ipovedenti e ai pluriminorati psicosensoriali in genere, agli emarginati, alle persone a disagio psico-fisico e/o soggette a dipendenze di qualsiasi genere, attraverso strutture acquisite in locazione o acquistate o costruite all'uopo quali: centri residenziali, semi residenziali, centri di riabilitazione e di cura, RA, RSA, centri diurni, centri di prima accoglienza, case famiglia, strutture rivolte all'accoglienza dei disabili gravi "dopo di noi", centri di riabilitazione visiva e centri di ipovisione, ambulatori diagnostici, fattorie sociali e centri di educazione per l'infanzia, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti e le università e/o privati cittadini.

La cooperativa inoltre svolge attività di Supporto psicologico, assistenza domiciliare socio-sanitaria,

educativa e di assistenza didattica e scolastica anche attraverso una assistenza domiciliare integrata tra l'opera socio-sanitaria dei medici e quella del personale infermieristico, assistenza presso gli istituti scolastici, pubblici e privati, nonché l'attivazione di servizi di controlli sanitari specialistici presso strutture poliambulatoriali.

La cooperativa può effettuare inoltre attività di servizio di accompagnamento e trasporto scolastico e per il raggiungimento delle sedi operative della cooperativa.

Attività di informazione previdenziale al fine dell'affermazione dei diritti del disabile, anche attraverso il coinvolgimento degli enti territoriali di competenza.

In particolare:

promuove interventi educativi, formativi e di riabilitazione funzionale e sociale di persone con handicap con particolare riferimento ai ciechi, agli ipovedenti e ai pluriminorati psicosensoriali e alle famiglie;

attua iniziative assistenziali, domiciliari e ambulatoriali oltre che di accompagnamento, a persone con disabilità con particolare attenzione alle necessità dei ciechi, degli ipovedenti, e dei pluriminorati psicosensoriali e agli anziani;

opera nel campo tiflologico, tiflotechnico e tiflodidattico per garantire professionalità specifica ad insegnanti, educatori ed operatori e la disponibilità di strumenti sempre più avanzati e servizi scolastici, sia attraverso la commercializzazione di apparecchiature e ausili per disabili sensoriali, sia attraverso la realizzazione e produzione di testi e prodotti multimediali, scolastici e non, per disabili sensoriali e cognitivi, oltre alla realizzazione di tutto il materiale necessario per consentire l'accessibilità e la fruibilità di servizi e ambienti;

promuove ed attua attività motorie, psicomotorie e sportive volte allo sviluppo psicofisico dei disabili con particolare riferimento ai non vedenti, agli ipovedenti, e ai pluriminorati psicosensoriali anche in collaborazione con altri organismi.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa avrà facoltà di provvedere ad:

assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;

istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;

intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa potrà altresì organizzare e gestire attività di formazione professionale.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, così come partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;

b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce. Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge

Capitolo III

Soci: Cooperatori, Volontari, Speciali e Finanziatori

Sezione I

Soci cooperatori Ordinari

Art.5 (Disciplina dei Soci cooperatori ordinari)

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita

dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere né inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci cooperatori:

a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;

b) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche, affini o comunque concorrenti con quella esercitata dalla Cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo adottata conformemente alle leggi speciali in materia di società cooperative di lavoro.

Art.5 bis (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

a. indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;

b. indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale;

c. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d. la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo di amministrazione;

e. dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui al successivo art. 34.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.

L'organo di Amministrazione, (cda o amministratore unico) accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche quella relativa alla categoria speciale, determini il superamento dei limiti previsti dall'art. 2519, secondo comma, C.C. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modificazione dello statuto sociale.

In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di Amministrazione (cda o amministratore unico) dovrà, entro

sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio cooperatore, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio cooperatore, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento previsto nel precedente art. 5, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3.4.2001 n. 142 e successive modificazioni.

Art.5 ter (Obblighi del socio cooperatore)

I soci cooperatori sono obbligati:

a.a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 15, 15 bis.

b.a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c.a versare la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;

d.ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e.a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto.

Art.5 quater (Divieti dei soci cooperatori)

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire

contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita

autorizzazione dell'organo amministrativo che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Art. 5 quinquies (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Sezione II

Trattamento economico e normativo dei soci cooperatori

Art.6 (Trattamento economico)

I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art.6 bis (Disciplina in materia di trattamento economico dei soci cooperatori)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Art.6 ter (Normativa in materia di trattamento economico del socio lavoratore)

L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei

lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal successivo

art.17. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Sezione III

Dei soci speciali, volontari e finanziatori

Art.7 (Soci Speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad un terzo di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 17. anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non 251674624251675648251676672spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del

capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 bis del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione, in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 5 bis.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

Art. 8 (Soci Volontari)

Ai sensi dell'all'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;

indicazione della propria attività di lavoro;

dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali;
numero delle quote sociali che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art.5 ter, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno sei mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal successivo art.11 bis, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Art. 9 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione, esclusivamente ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati, strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi, nonché titoli di debito, ai sensi degli artt. 2526, quarto comma, C.C., 2483 C.C., e 111 - octies delle norme di attuazione e transitorie.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei

possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia; la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali assemblee è quella prevista dal presente statuto per le assemblee generali straordinarie, in quanto compatibili.

Sezione VI Perdita della qualità di socio

Art.10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. L'organo di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso previsto per le dimissioni dal rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo di amministrazione.

In ogni caso, il socio cooperatore sarà tenuto a prestare la propria attività lavorativa in Cooperativa fino al momento in cui avrà effetto lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo.

Art.11 bis (Esclusione del socio)

L'esclusione è pronunciata dall'organo di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

- c)che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 5 ter;
- d)che abbiano maturato il diritto di fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il 65° anno di età;
- e)che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- f)che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;
- g)che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- h)che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i)che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- j)il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;
- k)che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 5 quater;
- l)che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- m)che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- n)che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'organo amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il

solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dall'organo amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50,00 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su decisione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 ter (Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.12 (Liquidazione)

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 12 bis (Disposizioni in materia di liquidazione)

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente

versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, ai sensi del successivo art. 17.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La frazione di capitale assegnata al socio cooperatore ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente artt. 12 e 12 bis.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi

2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5 e seguenti. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.

12. In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Capitolo IV Patrimonio sociale - Quote sociali

Art. 14 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito:

A1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
a. da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque/00) né superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci volontari;
b. dal fondo di riserva legale;
c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
d. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
e. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi dell'articolo 2464 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Art.15 (Quote Sociali)

Le quote dei soci cooperatori e volontari sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della sottoscrizione.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio cooperatore, né volontario, può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

I conferimenti dei soci finanziatori, di cui all'art. 9, diversi dai titoli di debito, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di valore non inferiore ad Euro 25 ciascuna né superiore ai limiti di legge; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati, per almeno il cinquanta per cento, all'atto della sottoscrizione e, per la parte restante, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, esclusivamente per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle quote sottoscritte dai soci cooperatori.

Art.15 bis (Disciplina normativa in materia di quote sociali)

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori e volontari non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute o trasferite a terzi e/o soci con effetto

verso la Cooperativa.

Art.15 ter (Disposizioni normative in materia di azioni)

Le azioni sottoscritte dai soci finanziatori, di cui all'art.9, sono trasferibili esclusivamente ad altri soci finanziatori o a terzi aventi i requisiti indicati nello stesso art.9.

L'Assemblea straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355 - bis, C.C.. Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Capitolo V Esercizio sociale - Bilancio

Art.16 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo di amministrazione e l'organo di controllo, se nominato, documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione l'organo amministrativo deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

Art.16 bis (Disposizioni in materia di esercizio sociale e bilancio)

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

a.non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b.all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

c.un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto la capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 - quinquies, secondo comma, C.C.;

d.un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art.9, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;

e.una remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

f.il divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori;

g.un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 17;

h.l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Art.17 (Ristorno)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori:

- a)mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b)mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato (emissione ed assegnazione gratuita di nuove azioni ordinarie);
- c)mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa o di altri strumenti finanziari, previsti nello statuto e dalla legge.

Capitolo VI

Organi Sociali

Art.18 (Organi sociali)

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a.l'Assemblea;
- b.il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c.l'organo di controllo (se nominato e nei casi previsti

dalla legge) o il revisore legale dei conti.

Sezione I - Assemblea Art. 19 (Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; esse possono essere tenute sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'organo di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 16.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art.20 (Assemblea Ordinaria dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che

rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione:

- 1.approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo;
- 2.le modifiche dell'atto costitutivo;
- 3.la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 4.delibera l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci cooperatori;
- 5.provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
- 6.la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7.determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività;
- 8.provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti dell'organo di controllo, elegge il Presidente nel caso sia nominato il Collegio Sindacale, fissa i compensi spettanti ai componenti dell'organo;
- 9.provvede eventualmente a conferire, ai sensi dell'art. 2477 C.C., ed a revocare l'incarico di revisore legale dei conti, determinandone il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 10.delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- 11.approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante di rapporto mutualistico;
- 12.delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte dell'organo amministrativo;
- 13.delibera, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C.;
- 14.delibera, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, piani di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori, ai sensi del precedente art. 6 ter;
- 15.delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori (rif. art. 5 bis, lettera d). la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 16.delibera sul numero di partecipazioni minime che dovranno essere sottoscritte dai soci cooperatori e dai soci

volontari. L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sottoposta al suo esame dagli amministratori. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art.21 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione degli strumenti finanziari.

Art.22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Art.23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea; per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

E' nella facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, il voto per corrispondenza (o con altri mezzi di telecomunicazione) ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, C.C.. In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computeranno ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art.24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori e volontari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore, volontario o persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari, di cui all'art.9, non hanno diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, di cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.25 (Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Sezione II

Consiglio di amministrazione - Amministratore unico Art.26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede

di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci volontari e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori possono essere rieletti. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica da uno a cinque esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, almeno ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art.27 (Normativa del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video - conferenza o in audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Art. 28 (Poteri decisionali del Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a.curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b.redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c.gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;
- d.compilare i regolamenti interni;
- e.stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f.deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- g.deliberare su tutte le altre materie all'art. 5;
- h.conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

i.nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
j.assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
k.deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi; comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;
l.promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
m. deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Art.29 (Sostituzione di uno o più amministratori)

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Art.30 (Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art.31 (Amministratore unico)

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci cooperatori, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso.

Sezione III Organo di controllo e revisore

Art.32 (Sindaco unico e Collegio Sindacale)

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo

comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.

ART. 33 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.";

Capitolo VII Clausola Conciliativa e Arbitrale Art.34 (Controversie)

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, purchè concernente diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Ascoli Piceno cui le parti si riportano.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti non potranno essere in alcun modo utilizzate nell'eventuale giudizio avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita nei termini del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferito ad un Collegio Arbitrale.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

Art.35 (Collegio arbitrale)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 30.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Il Collegio Arbitrale e/o l'Arbitro sono nominati a cura dell'Associazione di Rappresentanza a cui aderisce la Cooperativa. Tale Collegio provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio stesso.

Qualora la cooperativa non aderisse a nessuna Associazione di Rappresentanza o l'Associazione di Rappresentanza non provvedesse e qualora i soggetti e le procedure sopra designate non provvedessero o non funzionassero, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti (ovvero: "le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro).

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Fermo restando l'obbligo di provvedere all'audizione di tutte le parti e di assicurare il contraddittorio tra le stesse, il collegio deciderà senza vincoli di forma ed adottando i criteri di valutazione ritenuti più adeguati.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede nella provincia di Ascoli Piceno.

Capitolo VIII

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente Art.36 (Divieti)

E' fatto divieto di:

a.distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b.remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c.distribuire le riserve fra i soci operatori.

Art.37 (Scioglimento)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: soci operatori, sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dal Titolo V.

Capitolo IX Scioglimento e Liquidazione

Art.38 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

Capitolo X

Disposizioni generali Art.39 (Disposizioni)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità

limitata, in quanto compatibili.

Art.40 (Regolamenti interni)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Firmato: CORRADETTI ADORIANO

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..